



COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

Prot. N. _____

del 10.03.2020

ORDINANZA n° 8 del 10.03.2020

Oggetto: "Disposizioni operative e comportamentali - Attività commerciali, bar e ristorazione- Territorio di Calvanico".

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23/2/2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID/19";

VISTO il Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020 n. 6 sopra citato;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campana n. 6 e n. 7 del 6 marzo 2020 e n. 8 dell'08.03.2020;

VISTO il D.P.C.M. del 09.03.2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche; nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

RITENUTO di dover attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

RITENUTO pertanto, opportuno, quale misura cautelare atta ad attivare una situazione di sovraffollamento delle attività commerciali e di approvvigionamento di genere alimentari oltre le necessità alimentari, dalla data del 10 marzo fino alla data del 03 aprile 2020 salvo nuove ed integrative disposizioni in merito;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;

VISTI gli atti d'ufficio;

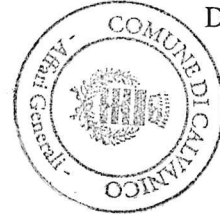
ORDINA E INVITA

- a) **i titolari di tutti gli esercenti commerciali presenti sul territorio comunale diversi da bar e ristorazione**, al rispetto delle prescrizioni previste all'art. 01 lettera "O" del DPCM 08.03.2020: *"Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse";*
- b) **si ordina**, ai titolare di attività che forniscono generi alimentari di non consentire approvvigionamenti oltre al normale bisogno familiare;
- c) **per i titolari di attività di ristorazione e bar** al rispetto dell'art. 1, lettera "N" : *"Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione"*

consentendo, agli stessi , di svolgere la propria attività anche garantendo un servizio di asporto domiciliare sempre nel rispetto delle prescrizioni di distanza e sicurezza e di assembramento;

- d) la violazione delle disposizioni sopra richiamate sono puniti, a norma delle sanzioni penali previste dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 (art. 650 codice penale).

Dalla Residenza Municipale, 10.3.2020



IL SINDACO
Dr. Francesco Gismondi